

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2903

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONE, AMORUSO, DEL PRETE, FALVO,
SIMONELLI, AZZANO CANTARUTTI**

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di validità delle schede elettorali e di collegamenti per i candidati nei collegi uninominali

Presentata il 18 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente riforma della legge elettorale della Camera dei deputati, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ha evidenziato aspetti normativi di incerta interpretazione e applicazione, ai quali con la presente proposta di legge si intende porre rimedio.

Si fa riferimento in particolare a due questioni: la prima inerente la valutazione delle schede elettorali per i collegi uninominali aventi apposti nel riquadro di un candidato più segni (sul nome, sul simbolo o sui simboli, o altrimenti posti); la seconda riguardante il rapporto tra i contrassegni di scheda per i candidati nei col-

legi uninominali e i collegamenti dei medesimi candidati alle liste presentate nel sistema proporzionale.

* * *

Quanto alla prima questione, la normativa vigente si rinviene negli articoli 58, 69 e 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e nell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, di attuazione delle legge di riforma elettorale per la Camera dei deputati, nonché nell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legisla-

tivo 20 dicembre 1993, n. 533, e nelle istruzioni per i seggi elettorali.

L'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, prevede, al comma 2, che l'elettore « deve recarsi a uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

L'articolo 69 dello stesso testo unico dispone che « la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente ». E il successivo articolo 70, al comma 1, recita: « Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scrittura o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ».

L'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, per l'elezione della Camera dei deputati, al comma 1, prevede che « nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene ».

L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, dispone che « il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto », e che « il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti ».

Infine nelle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, al paragrafo 97, si afferma che i casi di nullità del voto derivanti dall'articolo 70 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, riguardano aspetti formali ovvero le scritture o i segni che possono far ritenere in modo inoppugnabile che vi sia stata volontà di riconoscibilità del voto. Lo stesso paragrafo dispone, nella parte relativa alla nullità della scheda (e non già alla nullità del voto), che è nullo il voto contenuto nella scheda su cui è stato tracciato più di un segno, in relazione all'articolo 58, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; col che riportando tale norma dell'articolo 58 all'ipotesi di più segni tracciati sulla scheda e non nel riquadro del candidato (giacché nel caso di più segni nel riquadro del candidato, si avrebbe certezza circa l'intenzione di voto e quindi ci si troverebbe al cospetto di un problema di validità del voto e non della scheda).

In base a tale normativa, e per evitare possibili dubbi interpretativi, alla vigilia delle elezioni del 27 marzo 1994, il Ministero dell'interno inviò ai seggi elettorali alcune circolari nelle quali si « consigliava » e si ravvisava « l'opportunità » di invitare gli elettori ad apporre sulla scheda un solo segno di matita, richiamando nel contempo il principio generale secondo cui la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore sempreché non sussistano cause di nullità espressamente previste.

Da tale contesto normativo emerge senza dubbio che, al di là di aspetti di opportunità, il legislatore intende riconoscere validità alle schede aventi apposti più segni nel riquadro purché essi non integrino ipotesi di riconoscibilità del voto o di specifiche nullità.

E proprio in relazione al criterio di riferimento della riconoscibilità appare conforme alla legge considerare valide le schede con due segni apposti nel riquadro, di cui uno sul nome e uno sul simbolo o su un simbolo; mentre appaiono esposte al

rischio di riconoscibilità le schede con più di due segni o con due segni diversamente apposti (e il solo pericolo di riconoscibilità è rilevante ai fini dalla valutazione di validità della scheda).

In tale quadro, la presente proposta di legge, con l'articolo 1, interviene sulle richiamate norme di legge, modificando la disposizione relativa alla apposizione di altri segni, al fine di realizzare una situazione normativa più chiara, fondata sulla equilibrata composizione dei criteri generali del rispetto della volontà dell'elettore e della non riconoscibilità del voto.

Resta inteso che è necessario richiamare l'elettore all'opportunità che il voto sia di norma espresso con un solo segno, onde evitare ogni possibile incertezza di valutazione.

Sembra certo, del resto, che dopo la prima applicazione della nuova legge, diminuiranno i casi di espressione del voto con apposizione plurima di segni, specie se sarà data ampia e tempestiva informazione sulle più idonee modalità di espressione del voto.

* * *

La seconda questione trova il suo riferimento normativo negli articoli 14 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Come noto, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati per il proporzionale, debbono depositare presso il Ministero dell'interno contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste per la quota proporzionale nelle singole circoscrizioni.

I candidati nei collegi uninominali si collegano necessariamente a una o più liste presentate per il proporzionale e indicano il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati con cui intendono presentarsi nella scheda elettorale.

Nel caso di contrassegni di raggruppamenti elettorali, questi non possono essere depositati da soggetti che abbiano presentato propri contrassegni e, allo stato, se

scelti da candidati uninominali, non comportano alcun obbligo particolare di collegamento con le liste presentate sul proporzionale.

Nel caso che il contrassegno o i contrassegni del candidato nell'uninominali siano gli stessi di una o più liste presentate per la quota proporzionale, si procede, in caso di mancata conforme dichiarazione, al collegamento d'ufficio.

Il problema si pone nel caso in cui il candidato per l'uninominali si presenti con un contrassegno o più contrassegni di scheda non presenti nel proporzionale e diversi da quello o da quelli della o delle liste cui si è formalmente collegato ovvero con un contrassegno non presente nel proporzionale che rappresenti un cartello elettorale collegandosi però a liste che non sono, in tutto o in parte, quelle che partecipano al cartello, e che non appaiono con propri contrassegni sulla scheda (e che quindi non caratterizzano politicamente la candidatura in aggiunta alla caratterizzazione politica del cartello elettorale). La legge non impedisce tale evenienza e, del resto, casi simili si sono verificati nelle elezioni del 27 marzo 1994.

Nell'ipotesi in questione si può creare una distonia tra collegamento formale (tra liste proporzionali a candidato uninominali, rilevante ai fini dello scorporo) e collegamento politico (tra lo stesso candidato e le forze politiche rappresentate nel contrassegno di scheda prescelto o comunque presenti con propri contrassegni sulla scheda): può cioè accadere — ed è accaduto — che l'elettore sia chiamato a votare candidati uninominali che si presentano quali rappresentanti di un soggetto politico (per lo più un raggruppamento o cartello elettorale), ma che non sono formalmente collegati ai partiti e forze politiche che costituiscono quel soggetto, o per lo meno a tutti i partiti e forze politiche ricomprese in quel soggetto, e che non si presentano con contrassegni di candidatura della lista o delle liste cui si collegano.

Ciò può creare, in caso di elezione dal candidato, uno sviamento nella applicazione dello scorporo, e in casi estremi può sostanzialmente aggirare tale meccanismo.

Ed invero, laddove lo scorporo non si scarichi, a causa di un collegamento formale *difforme*, sulle liste rappresentate nel contrassegno o nei contrassegni di scheda, su tutte e solo su quelle, secondo una ripartizione *pro quota*, si distorce la funzione stessa del meccanismo dello scorporo, caratterizzata da precisi elementi di compensazione tra maggioritario e proporzionale, e tra le liste di uno stesso cartello elettorale. In altre parole, se lo scorporo comporta il pagamento di un « prezzo » sul proporzionale per la vittoria sul maggioritario, questo prezzo deve essere pagato da tutti coloro che hanno sostenuto il candidato nell'uninomiale (rappresentati nel contrassegno o nei contrassegni di scheda) e non solo da alcuni o da altri (individuati a mezzo di un collegamento formale).

Ma se tale sviamento del corretto meccanismo dello scorporo può essere consentito (anche per una oggettiva difficoltà di evitarlo in presenza di contrassegni di raggruppamenti elettorali), quel che non può essere consentito è che sulla scheda non appaiano, eventualmente in aggiunta al contrassegno del cartello elettorale, il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate, e cioè non appaiano i soggetti politici che caratterizzano la candidatura e su cui si opera in caso di elezione lo scorporo.

Peggio ancora, ove un cartello elettorale presentasse propri candidati uninominali sotto il proprio contrassegno di scheda, collegandoli poi sistematicamente a liste « deboli » i cui contrassegni non apparissero sulla scheda, lo scorporo si scaricherebbe solo su tali liste (che non avrebbero comunque seggi nel proporzionale), lasciando indenni le liste « forti », (che potrebbero utilizzare tutti i voti presi nel proporzionale nonostante l'elezione di loro candidati nell'uninomiale) e senza che l'elettore possa tener conto, dal punto di vista formale e politico, del collegamento a quelle particolari liste « deboli ». Si tratterebbe in sostanza di un aggiramento della norma sullo scorporo senza il pagamento di alcun prezzo politico o elettorale, che avrebbe come esito un'accentuazione degli

effetti del sistema maggioritario attraverso una capziosa applicazione della legge.

È pertanto necessario disporre che il collegamento formale (alle liste del proporzionale) sia corrispondente al collegamento sostanziale (alle forze politiche rappresentate dal o dai contrassegni di scheda), anche ai fini del collegamento d'ufficio.

Questo può ottenersi attraverso la fissazione dell'obbligo per il candidato uninominale di porre come propri contrassegni di candidatura, esclusivi o aggiuntivi, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla lista o dalle liste cui si collega, in maniera tale da garantire omogeneità e corrispondenza dei collegamenti (perché a contrassegno di candidatura corrisponde collegamento formale e quindi eventuale collegamento d'ufficio e sicuro effetto scorporo). E ciò anche in presenza di contrassegni di raggruppamenti elettorali, i quali, se scelti, si aggiungerebbero a quelli obbligatori corrispondenti ai contrassegni delle liste collegate.

Certo il candidato uninominale potrà in caso porre come contrassegno di candidatura quello di un cartello elettorale collegandosi solo a una delle liste che politicamente fanno parte del cartello (facendo così scaricare lo scorporo, in caso di elezione, solo su una o su alcune delle liste che politicamente fanno parte del cartello): ma la presenza sulla scheda, accanto al contrassegno del raggruppamento, di quello della lista collegata, varrà a limitare il collegamento a liste « fittizie » o « deboli » (perché la presenza del loro contrassegno sulla scheda può influire sull'elettore) e a caratterizzare la candidatura oltre che con il cartello elettorale anche con una o più forze politiche di riferimento (facendo pagare a queste l'eventuale scorporo, in linea con lo spirito della legge elettorale).

In tal quadro si muove la presente proposta, di legge, che insiste su tematiche che necessitano di un chiarimento istituzionale e politico, onde evitare che le prossime elezioni si svolgano in un quadro normativo incerto e, per alcuni versi, meritevole di aggiustamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: « Sono vietati altri segni o indicazioni » sono inserite le seguenti: « salvo, per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, l'apposizione di altro segno o indicazione sul simbolo o su uno dei simboli ».

ART. 2.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, tra cui obbligatoriamente quello o quelli della lista o delle liste alle quali il candidato dichiara di collegarsi ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2) ».

